SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

361. **3 DICEMBRE 1971**

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

2ª (Giustizia)

e

10ª (Industria, commercio, turismo)

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Amadei.

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

« Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attiità economiche e professionali » (1936-bis), d'iniziativa dei deputati La Loggia ed altri; Riccio; Mammì, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Il relatore alle Commissioni, senatore Dal Falco, ricorda anzitutto che il disegno di legge in titolo, ora assegnato alla competenza congiunta delle Commissioni riunite giustizia e industria, risulta dallo stralcio degli articoli del disegno di legge n. 1936 (ad eccezione del primo comma dell'articolo 19) deliberato dalla 2ª Commissione permanente nella seduta del 25 novembre 1971; ricorda altresì che il disegno di legge n. 1936 era stato anche esaminato in sede consultiva, dalla Commissione industria, che ne aveva chiesto alla Presidenza del Senato l'assegnazione alle Commissioni riunite 2ª e 10ª. L'oratore sottolinea quindi l'estrema complessità e delicatezza della materia, che ha formato oggetto di un lungo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, ed afferma che è a suo avviso necessario un esame attento ed approfondito delle questioni trattate. A tal fine, conclude, sarebbe opportuno costituire una apposita Sottocommissione, che potrebbe riferire successivamente alle Commissioni riunite i risultati dei suoi lavori.

I senatori Coppola e Filetti, condividendo la valutazione espressa dal relatore, si dichiarano favorevoli alla proposta da lui formulata; anche il sottosegretario Amadei si dice d'accordo con il suggerimento del senatore Dal Falco. Dopodichè la proposta del relatore viene messa ai voti ed accolta.

Il presidente Cassiani avverte che la Sottocommissione sarà costituita dal relatore, senatore Dal Falco, e dai senatori Carraro, Maris, Montini, Bardi, Filetti, Trabucchi, Catellani, Veronesi e Fusi.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

GIUSTIZIA (2ª)

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE REDIGENTE

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (1885), risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri; Coccia ed altri; Allocca e Bernardi; Girardin ed altri; Cacciatore ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« Norme concernenti i giudizi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie » (1938), di iniziativa dei senatori Pozzar ed altri.

(Seguito e conclusione della discussione)

Ripreso l'esame degli articoli, viene modificato, per esigenze di coordinamento, il testo dell'articolo 438-*bis* del codice di procedura civile (recato dall'articolo 1 del disegno di legge) relativo alla costituzione del convenuto, sopprimendo, alla fine del secondo comma, la frase « e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ». Il capoverso del successivo comma terzo risulta quindi così formulato: « Nella stessa memoria il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito, prendere posizione . . . ».

Si passa poi all'articolo 439-*bis*, concernente i poteri istruttori del giudice. Il senatore Montini propone un emendamento tendente a precisare che dai mezzi di prova, di cui al secondo comma dello stesso articolo, sia escluso il giuramento decisorio. Il senatore Filetti fa notare che il riferimento al giuramento decisorio è, a suo avviso, inopportuno, dipendendo esso dalla volontà delle parti e non rientrando quindi fra gli strumenti istruttori a disposizione del giudice. La Commissione respinge quindi l'emendamento Montini, mentre delibera favorevolmente in ordine ad una diversa formulazione del secondo comma, proposta dal relatore Bardi. Il comma risulta così formulato: « Può altresì disporre, d'ufficio, in qualsiasi momento, con ordinanza resa nell'udienza, l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile. In tal caso le parti, entro il limite perentorio di cinque giorni dalla pronunzia dell'ordinanza, possono chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli disposti d'ufficio dal giudice.

Si osservano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 439 ».

Dopo che il senatore Filetti, in riferimento all'ultimo comma dello stesso articolo 439-*bis* ha espresso delle perplessità circa la sua formulazione, sottolineando la necessità di specificare meglio le modalità relative all'escussione dei testimoni, prevista dallo stesso comma, la Commissione approva l'intero articolo 439-*bis*, con il citato emendamento del relatore Bardi.

Viene quindi approvato, nel testo originario, l'articolo 439-*ter*, mentre per il successivo articolo 440, relativo alle ordinanze per il pagamento di somme, viene accolto un emendamento del senatore Montini, tendente ad aggiungere al primo comma le parole: « tranne il caso di contumacia ». Interviene quindi il senatore Filetti, il quale propone di sopprimere il secondo e quarto comma, ritenendo superflua l'emissione di un'ordinanza, a carattere meramente interlocutorio, data la rapidità con cui viene emessa la sentenza definitiva. Respinti gli emendamenti soppressivi del senatore Filetti, la Commissione approva l'articolo 440 nel suo complesso.

Al successivo articolo 441, il senatore Montini propone un comma aggiuntivo, a norma del quale alle parti in causa è consentito di nominare un consulente di loro fiducia che assista alle operazioni del consulente d'ufficio, la cui nomina è prevista dallo stesso articolo 441. L'emendamento, a favore del quale si dichiarano il relatore ed il rappresentante del Governo, è quindi accolto

dalla Commissione. Si passa poi all'esame dell'articolo 443 (concernente la richiesta di parere alle associazioni sindacali) sul quale viene accolto un emendamento soppressivo dell'ultimo comma presentato dal senatore Coppola.

Sui successivi articoli 445 e 446 intervengono i senatori Filetti, Montini, Maris e Tropeano, che illustrano taluni emendamenti relativi al passaggio dal rito ordinario al rito speciale e viceversa, disciplinato dai citati articoli. Tali emendamenti vengono tuttavia respinti e la Commissione delibera favorevolmente in ordine agli articoli 445 e 446, nella loro formulazione originaria. Senza emendamenti è anche approvato il successivo articolo 446-*bis*, concernente i casi di incompetenza del giudice.

Si esamina quindi l'articolo 448, nel quale viene disciplinata la pronuncia della sentenza da parte del giudice e vengono altresì precisati i criteri a cui egli deve ispirarsi, nella determinazione degli importi per crediti di lavoro, al cui versamento è tenuta la parte soccombente in giudizio. Intervenendo su questo punto, a suo avviso particolarmente delicato e qualificante, il senatore Filetti rileva che l'applicazione del principio della svalutazione monetaria del credito, in aggiunta all'applicazione del saggio di interesse annuo del 10 per cento — misura questa, nota l'oratore, di per sè già eccessiva — appare particolarmente vessatoria nei confronti della parte soccombente. Il senatore Filetti propone inoltre che, nel computo degli importi dovuti, la decorrenza avvenga non già dal giorno della maturazione del diritto, come previsto dal disegno di legge, bensì da quello di presentazione della domanda da parte del ricorrente. Dopo interventi dei senatori Montini, Tropeano e Maris, che, con diverse motivazioni, si dichiarano contrari agli emendamenti proposti dal senatore Filetti, la Commissione, data la particolare rilevanza dello stesso articolo 448, decide di accantonarlo, per farne oggetto di più approfondito esame, nel prosieguo del dibattito. Viene quindi approvato l'articolo 448-*bis* per il quale non erano stati proposti emendamenti.

Il relatore Bardi ed il senatore Montini suggeriscono due modifiche al successivo articolo 448-*ter*: con la prima, le parole « il giudice di appello », contenute nel capoverso del terzo comma, sono sostituite dalle altre: « il presidente del tribunale »; sempre allo stesso terzo comma, la parola: « pregiudizio » sostituisce le altre: « ed irreparabile danno ». La Commissione accoglie i due emendamenti proposti ed approva quindi l'articolo 448-*ter* nel suo complesso. Parimenti approvato è l'articolo 448-*quater*, con una modifica formale proposta dal senatore Coppola, con la quale la parola: « presuntiva », contenuta nell'intitolazione dello stesso articolo, è sostituita dalla parola: « equitativa ».

(*La seduta, sospesa alle ore 13,30, viene ripresa alle ore 15*).

Si passa all'esame dell'articolo 450. Il relatore alla Commissione, senatore Bardi, propone di aggiungere un comma aggiuntivo così formulato: « Ove l'esecuzione sia intrapresa prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui al successivo articolo 450-*bis* ».

Il senatore Filetti, pur dichiarandosi d'accordo, propone di inserire la suddetta disposizione in luogo del secondo comma dello articolo 450 e suggerisce di formulare quest'ultimo come articolo autonomo (450. 1 con il titolo « ricorso d'appello »).

Il presidente Cassiani mette ai voti l'emendamento al secondo comma dell'articolo 50, indi l'articolo 450 nel suo complesso e l'articolo 450. 1, che sono approvati.

La Commissione riprende quindi l'esame dell'articolo 448, precedentemente accantonato. Il senatore Montini presenta un emendamento, inteso ad introdurre modifiche al terzo comma dell'articolo relativamente alla misura del saggio dell'interesse, al computo della svalutazione monetaria del credito e alla decorrenza del termine. Dopo interventi favorevoli del senatore Filetti e del senatore Finizzi, il relatore Bardi si dichiara, invece, nettamente contrario all'emendamento pro-

posto, che contrasterebbe con i princìpi giuridici posti a tutela del lavoratore.

Dopo un intervento del senatore Maris, anch'egli contrario all'emendamento, il sottosegretario De Marzi, richiamata la sentenza della Corte costituzionale in materia e il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, si dichiara, a nome del Governo, d'accordo con il relatore. Il senatore Finizzi replica, a sua volta, che all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera osterebbero gli articoli 25 della Costituzione e 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile. Il senatore Coppola avanza una proposta di mediazione volta a distinguere, nella disciplina dei rapporti di lavoro, i crediti maturati precedentemente all'approvazione della legge (disciplinati dalle disposizioni vigenti) da quelli futuri (oggetto della nuova disciplina). Il senatore Finizzi, dichiarandosi contrario alla proposta, suggerisce di sopprimere l'intero articolo 448 o di rimettere il disegno di legge all'Assemblea. Il senatore Filetti presenta, a sua volta, un emendamento nel quale, aderendo in linea di massima alla proposta avanzata dal senatore Coppola, suggerisce che il saggio di interesse, per i crediti maturati successivamente all'entrata in vigore della legge, sia quello legale, mentre il computo del medesimo decorra, per quelli già maturati, dalla domanda dell'interessato, nonchè che si tenga conto dell'eventuale svalutazione verificatasi successivamente all'entrata in vigore della legge.

Dopo un intervento contrario all'emendamento del senatore Tropeano, il Presidente mette ai voti, separatamente, gli emendamenti Finizzi e Filetti, che sono respinti, ed i tre commi dell'articolo 448, che vengono approvati. Un emendamento aggiuntivo all'articolo, a firma dei senatori Montini e Coppola, che riassume il contenuto dei loro precedenti emendamenti, posto in votazione, è respinto. Il Presidente pone quindi in votazione l'articolo 448, nel suo complesso, che è respinto.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,10, viene ripresa alle ore 19*).

Il senatore Coppola propone di inserire, prima dell'articolo 448-*bis*, un nuovo articolo così formulato: « Il giudice nella stessa udienza, sentite le parti, pronunzia la sentenza, a meno che non ritenga necessario assegnare un termine non superiore a sei giorni, per l'eventuale presentazione di memorie.

Nella stessa udienza e in quella immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, pronunzia la sentenza dando lettura del dispositivo.

Con la sentenza con la quale pronunzia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, il giudice:

a) per i crediti maturati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge applica soltanto il saggio di interesse legale per un periodo non superiore a sei anni;

b) per i crediti maturati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, applica il saggio di interesse annuo del 9 per cento e determina la svalutazione monetaria del credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Dopo che il rappresentante del Governo ed il relatore hanno manifestato il proprio dissenso, l'articolo posto ai voti viene approvato.

Prende poi la parola il senatore Filetti, il quale dichiara di opporsi a qualsiasi eventuale richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Successivamente si approvano, con modifiche di coordinamento, gli articoli 450-*bis* (deposito del ricorso in appello), 450-*ter* (decreto del presidente), 450-*quater* (costituzione dell'appellato e appello incidentale), 450-*quinquies* (udienza di discussione), 450-*sexies* (deposito della sentenza di appello), 451 (cambiamento del rito in appello).

La Commissione accoglie quindi un emendamento soppressivo dell'articolo 452, presentato dal relatore Bardi. Vengono poi approvati nel testo originario gli articoli 453 (consulente tecnico in appello) e 454 (ricorso per cassazione), mentre per il successivo articolo 459 (controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie) è accolto un emendamento soppressivo delle parole

contenute nel primo comma: « inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429 » e al secondo comma: « concernenti i rapporti di cui all'articolo 429 », presentato dal senatore Montini.

Vengono quindi approvati gli articoli dal 460 al 465 per i quali non erano stati proposti emendamenti.

Successivamente si passa all'articolo 2 del disegno di legge, relativo alle norme generali, di attuazione e transitorie. La Commissione approva l'articolo ed accoglie un emendamento proposto dal senatore Montini e tendente a sostituire al secondo comma dell'articolo 3, concernente l'arbitrato rituale, le parole « del lavoratore » con la parola « alternativa ». Per coordinamento, la stessa modifica viene accolta per il successivo articolo 4.

La Commissione passa ad esaminare l'articolo 5, relativo alle rinunzie e transazioni che reca la sostituzione dell'articolo 2113 del codice civile, e, dopo aver respinto un emendamento soppressivo del penultimo comma, proposto dal senatore Montini, approva lo stesso articolo nella sua primitiva formulazione. Parimenti accolti, nel testo originario, sono gli articoli dal 6 al 30, per i quali non erano state avanzate proposte di emendamento.

Infine la Commissione dà mandato al relatore di presentare all'Assemblea la relazione e il testo del disegno di legge risultante dalla discussione svoltasi.

Si stabilisce altresì di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1938, secondo quanto deliberato dalla Commissione nella seduta di ieri.

IN SEDE CONSULTIVA

« Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (2016), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 6ª Commissione).

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, non avendo nulla da osservare per quanto di competenza.

La seduta termina alle ore 19,45.

ISTRUZIONE (7ª)

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione "Don Giuseppe De Luca" con sede in Roma » (1795), d'iniziativa dei senatori De Vito ed altri.
(Esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

La senatrice Franca Falcucci illustra l'attività dell'Associazione in titolo che — essa dice —, fedele alle finalità originarie delle « Edizioni di storia e letteratura » fondate da don Giuseppe De Luca nel 1941, si prefigge lo scopo di promuovere gli studi filologici, profani e sacri, in una ricerca unitaria e secondo una metodologia scientificamente motivata e largamente seguìta all'estero.

La relatrice propone quindi alla Commissione di chiedere il trasferimento di sede.

Su tale proposta, dopo alcune delucidazioni fornite al senatore Romano, dal rappresentante del Governo, quest'ultimo esprime il proprio assenso pur riservandosi di formulare rilievi di merito, nel corso ulteriore della discussione del disegno di legge, sul quale infine, la Commissione unanime, consentendo con la relatrice, stabilisce di domandare l'assegnazione in sede deliberante.

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'Università di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio » (1884), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore alla Commissione Giardina dà conto delle caratteristiche e della natura del-

la scuola di perfezionamento in studi europei, istituita nel 1960 ed annessa alla facoltà di economia e commercio dell'università degli studi di Roma: egli mette in risalto la particolare attualità dell'opera scientifica e didattica in parola, in riferimento alla crescente integrazione internazionale degli aspetti economici e sociali della realtà italiana.

Anche per il provvedimento in titolo viene proposto dal relatore che si richieda il trasferimento di sede.

Su tale proposta il senatore Romano, riservandosi il giudizio, chiede un breve rinvio; quindi, in seguito ad alcune considerazioni del presidente Russo ed a ulteriori precisazioni del rappresentante del Governo, egli scioglie le proprie riserve in senso positivo, e la Commissione, unanime, con l'assenso del rappresentante del Governo, formula la richiesta di trasferimento di sede.

IN SEDE DELIBERANTE

« Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei " Alcide De Gasperi " con sede in Roma » (1278), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

La senatrice Falcucci, nel riferire alla Commissione, ricorda anzitutto i fini istituzionali dell'ente richiamato in titolo (la promozione degli studi europeistici e delle inziative culturali dirette ad approfondire i problemi economici, giuridici e sociali relativi all'integrazione e alla collaborazione europea); illustra poi l'attività svolta dalla scuola di perfezionamento annessa all'Istituto: scuola a carattere postuniversitario, diretta a curare la preparazione di coloro che aspirano ad assolvere compiti nelle organizzazioni internazionali europee o in enti nazionali operanti in collegamento con tali organizzazioni.

La relatrice ritiene giustificata l'integrazione del contributo e quindi chiede l'accoglimento del disegno di legge.

Segue la discussione: intervengono i senatori Romano, Piovano e Caleffi.

Il senatore Romano esprime nette riserve sulle linee di indirizzo dell'Istituto, che egli dice orientato nel senso di una politica europeistica « occidentale » e capitalistica; l'oratore poi è d'avviso che la parte dei fondi accantonati per il 1970, anzichè all'Istituto « De Gasperi », debba essere destinata, a titolo compensativo, al contributo per il centro studi « Piero Gobetti » relativamente all'anno 1971; in generale auspica infine una revisione dei metodi di contribuzione a favore degli enti culturali: suggerisce infatti un sistema di erogazioni non rigide, ma annuali, da determinare di volta in volta, in riferimento a precisi piani di attività.

Si associa, a tali considerazioni, il senatore Piovano tra l'altro lamentando anche l'insufficienza delle informazioni desumibili dagli atti ufficiali sull'attività dell'Istituto « De Gasperi »; il suo giudizio politico su tale ente non è positivo, in considerazione dei condizionamenti e delle preclusioni ideologiche proprie della stessa politica europeistica (a parte recentissime tendenze meno chiuse verso determinati orientamenti) a cui, a suo dire, l'Istituto stesso è sottoposto. Si associa poi alle considerazioni di carattere generale dianzi esposte dal senatore Romano.

Sull'opportunità di nuovi criteri di conferimento dei contributi si dice d'accordo anche il senatore Caleffi, che quanto all'attività dell'Istituto « De Gasperi » si associa invece alle conclusioni del relatore; egli anzi sottolinea la necessità di difendere la politica europeistica e di ulteriormente svilupparla nell'auspicio di una sempre maggiore apertura anche verso i Paesi dell'Est.

Replicano infine la relatrice alla Commissione ed il rappresentante del Governo: la senatrice Falcucci ribadisce il giudizio positivo espresso sull'attività dell'Istituto, mentre il sottosegretario Romita condivide le preoccupazioni manifestate in via di principio sui criteri di erogazione dei contributi e si dice non contrario a soluzioni del tipo di quelle ventilate dai senatori Romano e Piovano. Quanto ai giudizi espressi nel merito delle attività culturali dell'Istituto « De Gasperi », infine, egli

mette in guardia dall'imboccare la strada pericolosa delle condanne ideologiche, lesive comunque della libertà degli studi e delle ricerche, e si associa all'auspicio conclusivamente espresso dal senatore Caleffi.

Si passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è accolto nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, mentre l'articolo 2 viene approvato in un testo modificato, che aggiorna il dispositivo finanziario.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo insieme nel testo modificato.

« Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del Centro studi "Piero Gobetti" di Torino » (1777), d'iniziativa dei senatori Antonicelli ed altri.

(Approvazione con modificazioni).

Senza dibattito la Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge già discusso in sede referente il 18 ed il 23 novembre scorso.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento riguardante la decorrenza di assegnazione del contributo (sarà dal 1972 anzichè dal 1971) e con un emendamento aggiuntivo (trasferisce nella norma in questione il dispositivo contenuto nell'articolo 4).

L'articolo 2 è approvato senza modificazioni, mentre l'articolo 3 è accolto con due emendamenti: uno riguarda l'anno finanziario di riferimento (il 1972 anzichè il 1971) l'altro e il capitolo di bilancio (3523 anzichè 5381) a carico del quale nell'anno indicato si attingerà per la copertura degli oneri finanziari.

L'articolo 4 è soppresso in conseguenza della precedente votazione sull'articolo 1, e l'articolo 5 è approvato con una modificazione (riguarda la data di entrata in vigore, che sarà quella del giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*).

Il disegno di legge è infine approvato nel suo insieme nel testo modificato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Russo avverte che la Commissione dovrà procedere urgentemente all'esame del disegno di legge (approvato ieri dalla Camera dei deputati e questa mattina stessa assegnato in sede deliberante) recante modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali (n. 2015), d'iniziativa dei deputati Rausa, Romanato ed altri.

Seguono alcuni interventi dei senatori Spigaroli, Caleffi, Franca Falcucci e Cinciari Rodano; i senatori Romano e Papa, poi, chiedono che nella prospettata seduta venga discusso anche il disegno di legge n. 1974, recante l'interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sull'ordinamento della scuola elementare.

Quindi il presidente Russo si riserva la decisione sulla data di convocazione (che, ai fini indicati, sarà presumibilmente nella prossima settimana).

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONE SPECIALE per i problemi ecologici

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente
DALVIT

La seduta ha inizio alle ore 18.

La Commissione riprende l'esame della parte iniziale della relazione per l'Assemblea, consistente nella premessa introduttiva redatta dal Presidente.

Il senatore Benedetti propone alcuni emendamenti al testo di tale premessa, sui quali si svolge un ampio dibattito.

Al termine, la Commissione dà incarico al Presidente ed al senatore Benedetti di stendere il testo definitivo della premessa medesima, tenendo conto degli emendamenti illustrati nel corso della discussione.

La seduta termina alle ore 19.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente
OLIVA

La seduta ha inizio alle ore 12.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

(Seguito e rinvio).

Il presidente Oliva svolge una breve esposizione sulle linee generali alle quali intenderebbe informare la proposta di parere sullo schema in titolo. Aggiunge peraltro che il Ministro del turismo e dello spettacolo ha chiesto alla Commissione un breve rinvio onde consentirgli di intervenire ai lavori.

Sull'esposizione del Presidente ha quindi luogo un dibattito, al quale intervengono i deputati Caruso, Busetto e Drago, ed i senatori Palumbo e Orlando, dopodichè, data la riconosciuta necessità di incidere profondamente sulle strutture del Ministero, in ossequio alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, la Commissione conviene sull'opportunità del rinvio, per dar modo al Ministro del turismo e dello spettacolo di partecipare alle sedute della Commissione, confermando inoltre al Presidente il mandato di chiedere alle Presidenze dei due rami del Parlamento l'autorizzazione a tenere sedute anche durante il periodo dell'elezione del Presidente della Repubblica.

La seduta termina alle ore 12,30.

DIFESA (4ª)
Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Benedetto, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (2017) (*alla 6ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)

Sabato 4 dicembre 1971, ore 10,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. BRUNI ed altri. — Soppressione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni presso la Direzione generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1939).

2. MURMURA. — Riscatto degli alloggi costruiti in Calabria a seguito degli eventi tellurici del 1947 con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (437).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il Continente (1882-B) (*Appro-*

vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Cessione in proprietà di alloggi costruiti dallo Stato in conseguenza di terremoti (1745).

3. LOMBARDI ed altri. — Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po (1869).

4. Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato (1893).

5. MONTINI. — Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (1949).

6. Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969, numero 969 (1955) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (1981) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15